

# CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI POTENZA

## DELIBERA COMMISSARIALE

N° **107** del 9 Giugno 2011

**OGGETTO:** Ricorso al Tribunale di Potenza dipendente consortile Geom. CORBO Antonio – Conferimento incarico.

### IL COMMISSARIO

*del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza*

**VISTA** la L.R. n. 18 del 5 febbraio 2010, pubblicata sul B.U.R. n° 7 del 5 febbraio 2010, con la quale sono state dettate nuove norme volte al riassetto e al risanamento dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale, secondo gli obiettivi indicati nell'art. 19, comma 5, della L.R. n° 13/2007 nonché negli articoli 17 e 18 della L.R. n° 28/2007 e nella L.R. n° 1/2009;

**VISTO** che, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n° 18/2010, gli organi dei Consorzi sono: il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Collegio dei Revisori dei Conti;

**VISTO**, altresì, che in sede di prima applicazione, secondo quanto disposto dall'art. 38 della L.R. n° 18/2010, gli organi saranno nominati solo dopo gli adempimenti relativi all'individuazione della titolarità delle infrastrutture e degli impianti, di cui all'art. 27 e alla ripermimetrazione delle aree industriali, di cui all'art. 28 della citata legge;

**VISTO** il comma 1 dell'Art. 37 della Legge Regionale n. 18 del 5 febbraio 2010 che prevede *"Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 38, comma 1, fino all'insediamento degli organi di cui agli articoli 15 e 16, i poteri del consiglio di amministrazione e quelli del presidente sono esercitati, in ciascun Consorzio, da un commissario nominato, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta Regionale"*;

**VISTO** lo Statuto del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza adottato dall'Assemblea Generale dei Soci con delibera n. 3 del 10 gennaio 2000, ed approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 1328 dell'8 febbraio 2000;

**CONSIDERATO** che al L.R. n° 18/2010 al comma 3, dell'art. 38 prevede che sino all'approvazione dei nuovi statuti e regolamenti si applicano lo statuto ed i regolamenti approvati ai sensi della L.R. n° 41/98;

**VISTA** la Delibera di Giunta Regionale del 17 maggio 2010, n. 771, con la quale è stato individuato il Sig. Donato Paolo SALVATORE quale Commissario del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n° 135 del 24/05/2010, con il quale è stato nominato, ai sensi dell'art. 37 della L.R. n° 18/2010 Commissario del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza il Sig. Donato Paolo SALVATORE;

VISTA la delibera commissariale n. 1 del 27 maggio 2010 avente ad oggetto *"Insediamento commissario nominato ai sensi della L.R. n° 18/2010"*;

**PREMESSO** che con delibera n. 242 del 21.12.2004 è stata approvata la proposta della nuova pianta organica dell'Ente;

**CHE** con delibera n. 75 del 22.05.2006 il dipendente consortile Antonio CORBO è stato inquadrato quale responsabile del Settore Gestione Aree e Gestione del Patrimonio, riconoscendo allo stesso l'inquadramento nella categoria "Q" posizione economica Q2";

**VISTO** il ricorso dinanzi al Tribunale di Potenza – Sezione Lavoro - del 15.04.2011, acquisito al protocollo consortile al n. 3641 del 06.06.2011, con il quale il suddetto dipendente consortile ha chiesto l'accertamento dello svolgimento del servizio di reperibilità con conseguenziale condanna dell'Ente al pagamento della relativa indennità a far data dal 6 giugno 2006 e fino al soddisfo, quantificabile in € 53.325,20 oltre interessi e rivalutazione, nonché la condanna dell'Ente al pagamento delle retribuzioni non corrisposte ed al risarcimento del danno per mancato godimento del riposo settimanale;

**CHE** con il predetto ricorso, il dipendente consortile ha chiesto, altresì, la condanna dell'Ente al pagamento degli emolumenti per l'utilizzo di mezzi propri durante il servizio di reperibilità, nonché il risarcimento del danno biologico da super lavoro, danno morale e danno esistenziale;

**ATTESO** che, per la sussistenza del rapporto di dipendenza del Geom. Antonio CORBO, si ritiene oggettivamente sconveniente, per evidenti motivi di opportunità, affidare l'incarico all'Ufficio Legale consortile, considerata la coincidenza della qualifica di dipendente consortile del Responsabile dell'Ufficio Legale;

**CONSIDERATO** che sussistono validi elementi per resistere alle pretese attoree e, pertanto, conferire apposito incarico ad un legale di fiducia dell'Ente, esperto in materia giuslavoristica, affinché ponga in essere ogni azione utile e necessaria per la tutela degli interessi dell'Ente;

**RITENUTO**, pertanto, conferire espresso mandato all'Avv. Pietro Marco Fabio Massimo BASILE del foro di Potenza, previa convenzione da stipularsi, di fornire assistenza giuridica al Consorzio, in tutte le fasi procedurali ed endoprocedimentali, nonché all'occorrenza dinanzi alla competente autorità giudiziaria, prevedendo un impegno di spesa presunto pari a € 3.000,00 oltre oneri di legge se dovuti;

Tanto premesso, così come predisposto dai competenti uffici consortili e visto il parere favorevole espresso in calce dal competente Dirigente consortile, nonché quello espresso dal Direttore Generale ai sensi dell'art. 24 dello Statuto consortile che, ad ogni effetto, costituiscono parte integrante della presente delibera;

con i poteri conferitegli dal Presidente della Giunta Regionale, giusto Decreto di nomina n. 135 del 24 maggio 2010;

## **DELIBERA**

1. di prendere atto del ricorso dinanzi al Tribunale di Potenza – Sezione Lavoro - del 15/04/2011, acquisito al protocollo consortile al n. 3641 del 6/06/2011, con il quale il dipendente consortile Geom. Antonio CORBO ha chiesto l'accertamento dello svolgimento del servizio di reperibilità con conseguenziale condanna dell'Ente al pagamento della relativa indennità a far data dal 6 giugno 2006 e fino al soddisfo, quantificabile in € 53.325,20 oltre interessi e rivalutazione, nonché la condanna dell'Ente al pagamento delle retribuzioni non corrisposte ed al risarcimento del danno per mancato godimento del riposo settimanale, oltre la condanna dell'Ente al pagamento degli emolumenti per l'utilizzo di mezzi propri durante il servizio di reperibilità e, da ultimo, il risarcimento del danno biologico da super lavoro, danno morale e danno esistenziale;
2. di conferire espresso mandato all'Avv. Pietro Marco Fabio Massimo BASILE del foro di Potenza, previa convenzione da stipularsi, di fornire assistenza giuridica al Consorzio, in tutte le fasi procedurali ed endoprocedimentali, nonché all'occorrenza dinanzi alla competente autorità giudiziaria, prevedendo un impegno di spesa presunto pari a € 3.000,00 oltre oneri di legge se dovuti;
3. di incaricare il Direttore Generale F.F. alla stipula della predetta convenzione;
4. di imputare il suddetto importo sulla voce "Spese Legali" del vigente bilancio consortile;
5. di dare atto che tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nelle premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

Firmato  
IL COMMISSARIO  
Donato Paolo SALVATORE

**Parere del Responsabile dell'Ufficio Legale:**

Visto il ricorso dinanzi al Tribunale di Potenza - Sezione Lavoro - del 15/04/2011, acquisito al protocollo consortile al n. 3641 del 6/06/2011, con il quale il dipendente consortile Geom. Antonio CORBO ha chiesto l'accertamento dello svolgimento del servizio di reperibilità con conseguenziale condanna dell'Ente al pagamento della relativa indennità a far data dal 6 giugno 2006 e fino al soddisfo, quantificabile in € 53.325,20 oltre interessi e rivalutazione, nonché la condanna dell'Ente al pagamento delle retribuzioni non corrisposte ed al risarcimento del danno per mancato godimento del riposo settimanale, oltre la condanna dell'Ente al pagamento degli emolumenti per l'utilizzo di mezzi propri durante il servizio di reperibilità e, da ultimo, il risarcimento del danno biologico da super lavoro, danno morale e danno esistenziale, si ritiene necessaria la costituzione in giudizio dell'Ente, prevedendosi un impegno di spesa presunto per diritti ed onorari di giudizio pari a € 3.000,00, oltre oneri di legge se dovuti.

Si rappresenta che per la sussistenza del rapporto di dipendenza del Geom. Antonio CORBO, si ritiene oggettivamente sconveniente, per evidenti motivi di opportunità, affidare l'incarico all'Ufficio Legale consortile, considerata la coincidenza della qualifica di dipendente consortile del Responsabile dell'Ufficio Legale;

Firmato  
IL RESPONSABILE UFFICIO

LEGALE

Avv. Roberto CASSANO

Tito li, 08/06/2011

**Parere del Dirigente Amministrativo:**

Vista la spesa prevista dalla presente proposta di delibera, per quanto di propria competenza relativa alla imputazione contabile, si certifica la copertura della spesa prevista pari a € 3.000,00 oltre oneri di legge se dovuti, con imputazione alla voce "Spese Legali" del vigente bilancio consortile.

Firmato  
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
Geom. Alfredo ROCCO

Tito li, 08/06/2011

**Visto del Direttore Generale F.F.:**

Si attesta la legittimità dell'atto.

Firmato  
IL DIRETTORE GENERALE

F.F.

Geom. Alfredo ROCCO

Tito li, 09/06/2011